

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C N. 34/C (2003-2004)

Riunioni del

23 febbraio 2004

26 febbraio 2004

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 33/C - RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 2004

1 - APPELLO A.S. GIOVENTÙ SANTONOFRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIPARNI/SANTONOFRESE DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 67 del 30.12.2003)

Con atto d'appello proposto dinanzi a questa C.A.F., la A.S. Santonofrese ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria con C.U. n. 67 del 30 dicembre 2003.

Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla Pol. Triparni disponendo la ripetizione della gara Triparni/Santonofrese, modificando la precedente decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nei confronti della Pol. Triparni.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 33.2 C.G.S..

Prevede, detta norma, che nei procedimenti dinanzi alla Commissione d'Appello Federale "...le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare...".

Nel caso in esame non è stato adempiuto detto onere, atteso che l'A.S. Santonofrese, come si evince agevolmente dal "*preannuncio di reclamo per ricorso avverso*" recante data 3.1.2004 e trasmesso a questa C.A.F. con fax datato 7.1.2004, ha richiesto copia degli atti oltre il prescritto termine di tre giorni, decorrenti - nella fattispecie - dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 67 del Comitato Regionale Calabria, avvenuta il 30.12.2003. In conseguenza, la richiesta degli atti avrebbe dovuto essere effettuata improrogabilmente entro il 2.1.2004, a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 34 C.G.S.. Ciò non è avvenuto e pertanto l'odierno appello va dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta di copia degli atti ufficiali l'appello come sopra proposto dall'A.S. Gioventù Santonofrese di Sant'Onofrio (Vibo Valentia). Ordina incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'U.S. PONTEVIGODARZERE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE ELENA BADALOCCHI IN PROPRIO FAVORE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 39 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003)

Il Sig. Dino Badalocchi, padre della calciatrice Badalocchi Elena, nata a Padova il 27.5.1986, con reclamo diretto alla Commissione Tesseramenti e indirizzato alla U.S. Pontevigodarzere, chiedeva che venisse dichiarata la nullità del tesseramento della figlia per la predetta società.

La Commissione Tesseramenti, accertato che effettivamente il modulo di tesseramento risultava sottoscritto dalla sola calciatrice minore di età e non anche dai genitori di questa nell'esercizio della loro potestà genitoriale, accoglieva il reclamo, in applicazione degli artt. 39 e 42 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., e dichiarava la nullità del tesseramento (Com. Uff. del 9.12.2003, n. 14/D).

Con la stessa decisione, la Commissione Tesseramenti deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, la U.S. Pontevigodarzere, il presidente di detta società e la calciatrice Badalocchi ai sensi degli artt. 1, 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato le disposizioni in materia di tesseramento formando o contribuendo a formare un atto nullo, perché privo della firma di entrambi i genitori.

La U.S. Pontevigodarzere propone appello avverso tale decisione.

L'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto non risulta sottoscritto dal Presidente della Società il cui nome figura dattiloscritto in calce al reclamo.

La tassa di reclamo, stante la inammissibilità dell'appello, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S. Pontevigodarzere di Vigodarzere (Padova) per omessa sottoscrizione dell'appello. Ordina incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELL'U.S. PONTEVIGODARZERE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE MARA ZABBEO IN PROPRIO FAVORE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 39 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'esame dell'appello come sopraproposto dall'U.S. Pontevigodarzere di Vigodarzere (Padova).

4 - APPELLO DELL'U.S. PONTEVIGODARZERE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE ELISA BLANDA IN PROPRIO FAVORE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 39 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'esame dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Pontevigodarzere di Vigodarzere (Padova).

5 - APPELLO DELL'A.C. SERRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRESE/FORTITUDO DEL 14.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 72 del 12.1.2004)

A seguito dello svolgimento della gara Serrese/Fortitudo Lametia del 14.12.2003, la A.C. Serrese faceva seguire alla riserva scritta presentata al direttore di gara al termine dell'incontro reclamo, datato 19.12.2003, al Giudice Sportivo lamentando la tardiva consegna della lista dei calciatori avversari e l'impossibilità, pertanto, di effettuare le opportune verifiche circa la posizione dei calciatori della Fortitudo Lametia.

Il Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 66 del 24 dicembre 2003 respingeva il reclamo della A.C. Serrese per la diretta attestazione dell'arbitro nel referto che "per mia dimenticanza gli elenchi dei giocatori rimanevano per tutta la durata della gara, sul mio tavolino, ma nessuno mai delle due società le richiedeva prima", infliggendo inoltre la sanzione dell'inibizione sino al 31.12.2004 ai dirigenti Albano Salvatore e Bellezza Mariano e l'amenda di € 250,00 alla Serrese, omologando conseguentemente il risultato di 0-0.

La A.C. Serrese, avverso la suesposta decisione, inoltrava reclamo alla Commissione Disciplinare in data 31.12.2003, chiedendo la ripetizione della gara per inosservanza da parte dell'arbitro di quanto disposto dall'art. 61 comma 2 N.O.I.F., riproponendo quanto sostenuto nel reclamo al Giudice Sportivo circa la tardività della consegna della distinta di gara, nonostante le reiterate richieste formulate al direttore di gara, rendendo disponibili a testimoniare in tal senso il Maresciallo dei Carabinieri e un Agente di Pubblica Sicu-

rezza presenti quali tutori dell'ordine pubblico. L'adita Commissione Disciplinare con Com. Uff. n. 72 del 12.1.2004 respingeva il reclamo circa la regolarità della gara e confermava le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.

In data 19.1.2004 la A.C. Serrese adiva ritualmente la C.A.F. riproponendo in fatto gli eventi come descritti nei precedenti due gradi di giudizio, lamentando in diritto "vizi di legittimità" della decisione della Commissione Disciplinare e richiedendo comunque l'annullamento della decisione impugnata e la ripetizione della gara. Con riferimento alla richiamata norma dell'art. 61 comma 3 N.O.I.F., è da sottolineare che presupposti indispensabili per inficiare la regolarità della gara sono la richiesta delle distinte ed il mancato accoglimento da parte dell'arbitro; nella fattispecie in esame il direttore di gara nel referto, il cui contenuto gode di fede privilegiata, ben chiarisce che la richiesta delle distinte è stata formulata dall'appellante Serrese esclusivamente al termine della gara, dopo che le stesse erano state dimenticate nello spogliatoio, questo non rende irregolare la partita e conseguentemente non sussistono i motivi per la ripetizione. In ordine poi alle sanzioni inflitte ai dirigenti dell'attuale regolante, esse appaiono congrue per quanto riportato dall'arbitro e dal commissario di campo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Serrese di Serra San Bruno (Catanzaro). Ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL G.S. NINFEA TORRELAGHESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NINFEA TORRELAGHESE/AQUILA S. ANNA DEL 29.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004)

Con rituale ricorso a questa Commissione, il G.S. Ninfea Torrelaghese (di seguito Ninfea), lamentava che con decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana di cui al Comunicato n. 27 del 15 gennaio 2004, gli era stata inflitta la sanzione della perdita della gara (Campionato Juniores Provinciale di Lucca) contro l'Aquila S. Anna (risultato sul campo 1-0), un'ulteriore giornata di squalifica al giocatore Mirko Poletti, l'inibizione al dirigente accompagnatore e la sanzione economica dell'ammenda di euro 50,00 il tutto in relazione alla ritenuta posizione irregolare del Poletti che, squalificato per una giornata di gara, non avrebbe scontato detta sanzione, in quanto la gara cui il predetto non aveva preso parte era stata disputata contro l'Unione 98, partecipante allo stesso campionato, ma "fuori classifica".

Il reclamo è fondato: questa Commissione ha già in precedenza avuto modo di affermare che il disposto dell'art. 17, comma quarto, C.G.S. va interpretato nel senso secondo cui anche le gare disputate contro avversarie "fuori classifica" sono valide ai fini della esecuzione della sanzione, nel senso che la mancata partecipazione ad esse da parte del calciatore squalificato comporta assolvimento della sanzione inflitta e ciò in quanto se la posizione della avversaria era quella ricordata, tanto non toglie alla gara in questione la veste di ufficialità, atteso anche che il risultato conseguito spiega i suoi effetti ai fini della classifica dell'altra compagine.

Deve quindi concludersi che il Poletti aveva regolarmente scontato la squalifica inflitagli nella gara contro l'Unione 98, di talché la sua posizione, nella successiva gara con la Aquila S. Anna, era regolare.

La decisione impugnata va pertanto annullata, revocate le sanzioni inflitte e ripristinato il risultato conseguito sul campo.

Consegue la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. Ninfea Torrelaghese di Torre del Lago (Livorno), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

7 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE ANDREA BELLÈ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2004 A SEGUITO DELLA GARA ALPO CLUB 98/ALPO BITUMI DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 19 del 5.11.2003)

Il calciatore Bellè Andrea ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto di cui al C.U. n. 19 del 5 novembre 2003 con la quale gli era stata inflitta la squalifica fino al 31 maggio 2005 per i fatti avvenuti durante la disputa della partita Alpo Club 98/Alpo Bitumi del 2.11.2003.

Il ricorrente sostiene di essere stato erroneamente indicato dall'arbitro quale responsabile di averlo colpito con un calcio alla gamba sinistra, indicando nel suo compagno di squadra Faettini Marco l'autore di quel gesto violento producendo a prova di quanto sopra una dichiarazione scritta a firma del medesimo Faettini.

Ritiene la C.A.F. che il ricorso per revocazione possa essere ammesso in quanto la dichiarazione confessoria del Faettini rilasciata solo in data 15 gennaio 2004, può essere considerata "Fattouo" che non era conosciuto al momento del primo giudizio.

Ciò posto, va però rilevato che la dichiarazione stessa non è sufficiente a far revocare l'impugnata squalifica, data la sua scarsa attendibilità, trattandosi di dichiarazione postuma, rilasciata ben due mesi e mezzo dopo il fatto, e completamente contrastante da quanto riferito dall'arbitro nel suo referto ove indica con precisione nel Bellè il calciatore autore della violenza ai suoi danni. Altrettanto è a dirsi delle altre dichiarazioni allegiate al ricorso, provenienti tutte da compagni di squadra del Bellè e, come quella del Faettini rilasciate solo dopo un lungo lasso di tempo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso per revocazione come sopra proposto del calciatore Andrea Bellè. Ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.S. NOVA VIRTUS MONASTERACE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI:
- FRANCESCO SURACE FINO AL 14.2.2004;
- DOMENICO MAMMOLENTI FINO AL 30.4.2004;
- SERGIO RAVA FINO AL 30.6.2004;
- PASQUALE QUARANTA FINO AL 30.12.2004
E AVVERSO L'AMMENDA DI € 400,00 CON DIFFIDA DEL CAMPO A SEGUITO DELLA GARA NOVA VIRTUS/CHIARAVALLE DEL 14.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 72 del 13.1.2004)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, a seguito dell'esame del referto dell'arbitro della gara Nova Virtus/Chiaravalle, disputata il 14.12.2003 per il Campionato di 1ª Categoria, irrogava al calciatore Surace Francesco, che aveva dato una spallata al direttore di gara facendolo indietreggiare di alcuni metri, la squalifica fino al 17.5.2004, al calciatore Mammolenti Domenico, per comportamento ingiurioso e tentativo di aggressione all'arbitro, la squalifica fino al 30.6.2004, al calciatore Rava Sergio, che aveva colpito la mano dell'arbitro con una pallonata, la squalifica fino al 30.6.2004, e infine al calciatore Quaranta Pasquale, per comportamento ingiurioso e sputi contro l'arbitro la squalifica fino al 31.12.2004 (Com. Uff. n. 63 del 18 dicembre 2003).

La competente Commissione Disciplinare, adita dalla A.S. Nova Virtus riduceva le squalifiche inflitte ai calciatori Mammolenti e Surace fissandole rispettivamente al 30.4.2004 e al 14.2.2004.

La A.S. Nova Virtus propone appello avverso tale decisione.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Nova Virtus Monasterace di Monasterace (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELLO SPORTING 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIOLA CLUB ROMITO/SPORTING 2000 DEL 30.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004)

Con atto del 22.1.2004 la società Sporting 2000 ha richiesto alla C.A.F. "...la riesamina del reclamo riguardante la partita Viola Club Romito/Sporting 2000 valida per il campionato di terza categoria..." del 30.11.2003, omettendo di inviare contestualmente copia del reclamo alla controparte.

Il reclamo è inammissibile ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S. che prevede che la reclamante debba integrare il contraddittorio - come nella fattispecie se riferito al risultato di una gara - inviando nei modi prescritti (raccomandata, fax, posta elettronica) dall'art. 34 copia del reclamo alla controparte; pertanto non può essere esaminato il merito dell'appello.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., l'appello come sopra proposto dallo Sporting 2000 di Pisa, per omesso invio della copia dei motivi alla società controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELLA S.S. CANOSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANOSA/SANNICANDRO DEL 21.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004)

Il 21.1.2004 la S.S. Canosa proponeva appello alla C.A.F. avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicato sul Com. Uff. n. 27 del 15 gennaio 2004, che in accoglimento del reclamo della A.S. San Nicandro Garganico inerente la gara di cui in epigrafe, infliggeva all'attuale appellante la perdita della gara con il risultato di 0-3, per aver utilizzato il calciatore Lopez Domenico che sarebbe risultato squalificato per una gara per quarta ammonizione, come pubblicato sul Com. Uff. n. 24 del 18 dicembre 2003.

Sostiene la S.S. Canosa che alla gara del 21.12.2003 ha preso parte il tesserato Lopez Domenico nato il 19.10.1981 in posizione regolare, persona diversa dal tesserato Lopez Domenico nato l'8.12.1983, quest'ultimo squalificato con il Com. Uff. n. 24 del 18 dicembre 2003.

La C.A.F., accertato dalla distinta della gara quanto sostenuto dall'appellante, delibera di accogliere il reclamo, con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo di 2-1.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Canosa di Canosa (Bari), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-1 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'A.S.C. REAL CORIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2005 INFLITTA AI CALCIATORI COVELLO SANTO E GARASTO ENRICO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 25 del 14.1.2004)

Con delibera pubblicata sul Com. Off. n. 25 del 14 gennaio 2004 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla A.S.C. Real Corigliano in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara con la A.C. Rossano del 20.12.2003 ed alle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo alla stessa società (ammenda di € 50,00) ed ai calciatori Giuseppe Desimone (squalifica per una giornata), Santo Covello ed Enrico Garasto (squalifica fino al 30.6.2006). Ferme le altre sanzioni, rilevava, quanto al Covello ed al Garasto, che l'assenza di danni fisici per il direttore di gara (aggredito nel corso della gara) e la giovane età degli stessi giustificavano che la squalifica non si protraesse oltre il 30.9.2005.

Avverso tale decisione proponeva appello la società, eccependo la particolare severità delle sanzioni inflitte e la loro sproporzione rispetto alla reale gravità dei fatti alla loro origine. Chiedeva, pertanto, la revoca delle sanzioni ed, in subordine, una loro congrua riduzione.

L'appello della A.S.C. Real Corigliano, benché proposto nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile.

A norma dell'art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni emesse nei procedimenti di seconda istanza possono essere impugnate con appello a questa Commissione, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita "come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate", materie, queste ultime, fra le quali non rientrano l'esame della condotta tenuta da tesserati in occasione della disputa delle gare e la valutazione sull'entità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare o dal Giudice Sportivo di 2° Grado.

Nel caso in esame la A.S.C. Real Corigliano non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all'omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata, ma motivi riguardanti la sola entità delle sanzioni inflitte, ritenute eccessive. Ne consegue che, in difetto delle ipotesi di cui alle residue lettere a), b) e c) dell'art. 33, punto 1, C.G.S., l'appello non può essere ritenuto ammissibile.

Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è evidente l'assenza dei presupposti cui l'art. 33, comma 1, C.G.S. subordina l'intervento di questa Commissione, per cui l'appello proposto dalla A.S.C. Real Corigliano va dichiarato, come già detto, inammissibile.

Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S.C. Real Corigliano di Corigliano Scalo (Cosenza), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO:

- LA DECLARATORIA DEL "NON LUOGO A PROCEDERE" NEI CONFRONTI DEL SIG. PASQUALE CASILLO;

- IL PROSCIoglimento DELL'U.S. AVELLINO, RISPETTIVAMENTE PER:

- SIG. PASQUALE CASILLO, VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.,

- U.S. AVELLINO, VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMI 3 E 4, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLO STESSO PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Off. n. 205 del 16.1.2004)

Il Procuratore Federale, con provvedimento del 2.12.2003, deferiva: A) Pasquale Casillo, quale consulente di mercato della società Avellino, per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per essersi introdotto e trattenuto, senza titolo, all'interno degli spogliatoi, pri-

ma della gara Avellino/Napoli, allorquando, in tali locali, si trovavano le squadre e gli ufficiali di gara e B) l'Avellino, per responsabilità oggettiva, ex art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. in ordine agli addebiti contestati sub A).

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 205 del 16 gennaio 2004, ritenuto il Casillo non tesserato federale per l'Avellino e di conseguenza, il suo difetto di giurisdizione, dichiarava non luogo a procedersi nei confronti del Casillo e deliberava di prosciogliere la soc. Avellino.

Avverso tale decisione proponeva appello, a questa Commissione, il Procuratore Federale, sostenendo l'esistenza della giurisdizione della Commissione Disciplinare a giudicare Pasquale Casillo, nella sua veste di collaboratore dell'Avellino, ex art. 22 comma 1 N.O.I.F. e soprattutto, ex art. 27 dello Statuto Federale, secondo il quale, tutti coloro che nell'ambito della Federazione, delle Leghe, delle società... svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine... hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate.

L'appello è fondato e deve essere accolto, valutata la predetta qualifica federale del Casillo.

Le motivazioni, contenute nel deferimento del Procuratore Federale, sono, del resto, pienamente condivisibili, sulla base dell'inequivoco significato delle predette norme.

Dalla sottomissione di Pasquale Casillo, alla Giustizia Sportiva, consegue l'analoga necessità anche l'Avellino.

Gli atti devono, di conseguenza, essere trasmessi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, per l'ulteriore giudizio.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata improcedibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per l'esame di merito.

13 - APPELLO DELL'U.S. AVELLINO AVVERSO LE SANZIONI:

- DELL'INIBIZIONE PER MESI TRE E L'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA AL SIG. MONACHESI STEFANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 47 REGOLAMENTO L.N.P. E ALLA CIRCOLARE N. 17 L.N.P. DEL 10.9.2003,

- DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 ALL'U.S. AVELLINO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 205 del 16.1.2004)

Il Procuratore Federale deferiva il Monachesi, per la violazione dell'art. 1 C.G.S., anche con riferimento all'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti e alla circolare n. 17 del 10.9.2003 della stessa Lega, per avere, in occasione della gara Avellino/Napoli del 20.9.2003: A) dato disposizioni di mettere in vendita, durante la medesima giornata in cui si sarebbe dovuta disputare la gara, un ingente quantitativo di biglietti in favore dei tifosi della squadra ospitata; B) per avere, nelle stesse circostanze, organizzato e gestito la vendita dei biglietti con modalità non conformi alle norme; C) per essersi presentato al collaboratore dell'Ufficio Indagini, designato per il controllo della gara Avellino/Napoli, senza rivestire la prescritta carica federale e per essersi intrattenuto, senza titolo all'interno degli spogliatoi, prima della predetta gara, quando nei locali si trovavano le squadre e gli ufficiali di gara.

L'U.S. Avellino veniva deferita per responsabilità oggettiva per gli addebiti contestati al suo socio di maggioranza sopra indicato.

A seguito del predetto deferimento la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Monachesi la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la sua società in ambito federale, per la durata di tre mesi e di 15.000 euro di ammenda e all'U.S. Avellino la sanzione dell'ammenda di 15.000 euro.

Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare, l'U.S. Avellino ricorreva alla C.A.F.

Dopo una ricostruzione della vicenda sotto l'aspetto procedurale, la ricorrente, "preliminarmente" eccepiva "la violazione del contraddittorio nei confronti del Monachesi; sollevava una serie di questioni di merito (per una serie di motivi dei quali si dirà in seguito) e in subordine, richiedeva la riduzione della sanzione "irrogata al tesserato e conseguenzialmente alla società", ritenute "eccessive e alquanto sproporzionate".

In conclusione l'U.S. Avellino richiedeva: 1) "in tesi: annullare la decisione impugnata senza rinvio in quanto materia sottratta agli organi di giustizia sportiva; 2) in ipotesi: l'annullamento delle sanzioni dell'inibizione del Monachesi per tre mesi, con la pena accessoria dell'ammenda per 15.000 euro, così come per la società condannata alla stessa sanzione pecuniaria; 3) in ulteriore ipotesi: la riduzione dell'inibizione e delle sanzioni pecuniarie inflitte dalla Commissione Disciplinare".

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Non si ravvisano, infatti, omissioni o contraddizioni nell'articolata delibera della Commissione Disciplinare, che è pienamente condivisibile, in quanto fondata, puntualmente, sulle risultanze degli atti ufficiali, correttamente esaminati e valutati.

Per precisione è opportuno sottolineare, preliminarmente che le motivazioni della decisione della Commissione Disciplinare non sono state inficiate dai motivi di appello.

Tutto ciò premesso, vanno esaminati i motivi di appello.

Non è dato capire (e non viene motivato) perché "la materia in esame (sarebbe) sottratta agli organi di giustizia sportiva", come apoditticamente sostenuto "in tesi", come prima richiesta.

Per quanto concerne l'aspetto procedimentale della vicenda, invece, va osservato che, nel giudizio svoltosi davanti alla Commissione Disciplinare, non si sono verificate "violazioni del contraddittorio nei confronti del signor Monachesi Stefano", in quanto lo stesso ha avuto "la possibilità di offrire elementi utili all'inchiesta" e alla sua difesa, secondo la normativa federale.

Solo per completezza (essendovi cenno nei motivi di appello) va ricordato che la Commissione Disciplinare, nella riunione del 13.11.2003, ha restituito gli atti del procedimento, a carico degli odierni ricorrenti, alla Procura Federale, per una modifica della rubrica concernente esclusivamente la posizione di altra persona "interessata" all'U.S. Avellino (e poi, giudicata separatamente).

La questione del mancato interrogatorio del Monachesi, prima del suo deferimento, è stata correttamente esaminata dalla Commissione Disciplinare e le sue condivisibili conclusioni (non sussiste l'obbligo di "sentire l'incolpato prima di fare luogo al deferimento, tanto più considerato che i soggetti deferiti hanno tutte le possibilità di svolgere le proprie difese - e di essere ascoltati - davanti alla predetta Commissione e successivamente alla C.A.F. in sede di dibattimento).

Queste argomentazioni non sono state, sostanzialmente, confutate nei motivi di appello, dove si fa, esclusivamente, riferimento al fatto che a sentire l'incolpato sarebbe dovuto essere l'Ufficio Indagini ("organo inquirente") e non la Procura Federale ("organo requirente").

Da quanto detto consegue che nessun rilievo ha il fatto che l'Ufficio Indagini nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di sentire altre persone, diverse dall'incolpato.

Non può, quindi, ritenersi che "la fase istruttoria non sia stata adeguatamente portata a termine".

Passando al merito della vicenda, va osservato che la Commissione Disciplinare, sempre con decisione condivisibile, ha ritenuto di non dovere accogliere la tesi difensiva circa la sussistenza della violazione della circolare n. 17 della Lega Nazionale Professionisti, perché “la vendita dei biglietti ai sostenitori del Napoli, nel giorno stesso della gara, sarebbe stata effettuata su sollecitazione del Questore di Avellino”, in quanto “priva di adeguato riscontro probatorio”.

Nei motivi di appello vengono citate circostanze già esaminate dalla Commissione Disciplinare, prima di pervenire alla predetta decisione.

Sul punto, va solo aggiunto, per debito di completezza espositiva, che manca la prova di quanto sostenuto dalla ricorrente e attribuito, tra l'altro, ai signori Vallefucio e Cassano “della società Napoli”, circa “l'osservazione da parte del Sig. Stefano Monachesi di un provvedimento dell'autorità di polizia, che sicuramente prevale rispetto all'ordinamento sportivo”, in quanto il Questore di Avellino avere emesso o fatto emettere, alcun provvedimento, nel senso indicato dalla ricorrente nei suoi motivi di appello.

La ricorrente, poi, omette, sostanzialmente, di affrontare i puntuali rilievi della Commissione Disciplinare (che ha tenuto, correttamente, conto delle risultanze della relazione dell'Ufficio Indagini sul punto - v. pagine 7, 8 e 9) concernenti “le modalità con le quali l'U.S. Avellino ha effettuato la vendita dei biglietti in questione, sia per quanto riguarda la stampigliatura “Tribuna Terminio”, apposta sui biglietti di Curva Nord, sia per quanto riguarda la contiguità delle biglietterie dove è stata effettuata la vendita. È, infatti, innegabile che la combinazione di questi fattori (l'obiettivo incertezza sul prezzo dei biglietti e la vicinanza delle biglietterie) ha contribuito, quanto meno, a rendere la situazione ancora più tesa e pericolosa per l'ordine pubblico.

Sotto questo profilo il deferito appare responsabile di avere agito con superficialità e di non avere valutato con sufficiente ponderazione le conseguenze di tale operato”.

Anche queste considerazioni della Commissione Disciplinare sono da condividersi.

Sull'ultimo punto dell'appello, relativo alla presenza del Monachesi negli spogliatoi dello stadio, alla presenza delle squadre e degli ufficiali di gara, è sufficiente osservare che, nei motivi, si ammette la sua “presenza” nei locali degli spogliatoi e la sua arbitraria “autoattribuzione della qualifica di dirigente”, sia pure collegando il tutto, “ai momenti convulsi che si vissero in quei momenti, con la convinzione che la sua presenza “in qualità “di azionista di maggioranza”) vada interpretata come la presenza della proprietà nella salvaguardia degli interessi aziendali”.

A tutto concedere, invece, il Monachesi avrebbe dovuto, quantomeno, qualificarsi nella sua reale situazione societaria e chiedere di essere ammesso a conferire con gli ufficiali di gara.

È evidente, quindi, la sussistenza della violazione contestata.

Resta da dire della richiesta di riduzione delle sanzioni inflitte.

La Commissione Disciplinare ha correttamente adeguato le predette sanzioni, applicate, peraltro, in misura non particolarmente pesante, all'effettiva gravità dei fatti e della conseguente violazione dei beni protetti dalle norme.

Nei motivi si sostiene, del resto, quasi esclusivamente, che sarebbe stata (“al limite”) adeguata la sanzione di tre mesi di “squalifica” e 10.000 euro di multa per i deferiti, come richiesto dal Procuratore Federale in udienza di primo grado, sanzioni non lontane, globalmente, da quelle inflitte in primo grado.

Per il resto, la corresponsabilità dei tifosi del Napoli nella vicenda in esame appare essere stata valutata nella quantificazione della pena inflitta.

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Avellino di Avellino. Ordina incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 34/C - RIUNIONE DEL 26 FEBBRAIO 2004

1 - APPELLO A.S. FUCECCHIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. GIANFALDONI ALBERTO FINO AL 27.1.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 15.1.2004)

L'A.S. Fucecchio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica pubblicata sul C.U. n. 26 del 15 gennaio 2004 con la quale veniva confermata la squalifica fino al 27 gennaio 2004 inflitta al dirigente Sig. Gianfaldoni Alberto in relazione ai fatti avvenuti in occasione dell'incontro Navacchio Zambra/Fucecchio disputato il 23.11.2003.

Sostiene la ricorrente che il comportamento tenuto dal Gianfaldoni, a seguito di una violenta pallonata ricevuta da un calciatore avversario, mentre si trovava seduto in panchina, quale dirigente, doveva ritenersi una mera reazione istintiva, del tutto involontaria, senza alcuna intenzione di offendere il giocatore avversario.

Ritiene la C.A.F. che la giustificazione addotta, anche se non tale da farlo ritenere esente da sanzione, debba essere presa in considerazione ai fini di congruamente valutare la stessa. Si ritiene pertanto di ridurre la squalifica fino al 31.12.2003.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Fucecchio di Fucecchio (Firenze), riduce al 31.12.2003 la sanzione della squalifica già inflitta al Sig. Gianfaldoni Alberto dai primi giudici. Ordina restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'ASSOCIAZIONE CAPALBIO SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPALBIO SPORT/NEANIA DEL 21.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 28 del 22.1.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 22 gennaio 2004, accoglieva il reclamo della società Neania ed infliggeva alla società Capalbio Sport la sanzione sportiva della perdita della gara Capalbio Sport/Nenia, ex art. 12 comma 5 lettera B) C.G.S., con il punteggio di 0-3.

La decisione veniva presa perché Belluomori Eraldo è stato designato dal Capalbio Sport, come assistente del Direttore della predetta gara, "malgrado lo stesso non fosse tesserato per detto sodalizio... in quanto la mancata compilazione dell'elenco dei consiglieri, in sede di iscrizione al campionato comporta che il Belluomori non avesse titolo per ricoprire l'incarico di assistente dell'arbitro, mancando ogni ratifica della nomina a consigliere o comunque, tesserato della società Capalbio. Si precisa, a tale proposito, che ogni società, quindi anche il Capalbio, nel sottoscrivere il modulo di richiesta della tessera impersonale, fatto che, secondo la controdeducente, costituirebbe sanatoria della mancanza iniziale, "dichiarano, a tutti gli effetti di responsabilità regolamentare che i nostri dirigenti sono inclusi nel modulo di censimento e che gli stessi non sono colpiti da provvedimenti a titolo definitivo". Per quanto sopra descritto il Belluomori, non risultando dal modulo di censimento, non aveva titolo a partecipare alla gara, dovendosi considerare la sua posizione regolare, solo a decorrere dal 2.1.2004, data nella quale alla società Capalbio ha compilato correttamente la lista dei propri consiglieri".

Avverso questa decisione la società Capalbio proponeva reclamo alla C.A.F. richiedendo l'annullamento della decisione impugnata, con ripristino del risultato conseguito sul campo (3-1).

L'appello è infondato e non può essere accolto.

È la stessa società Capalbio a riconoscere "la propria dimenticanza nella compilazione del foglio di censimento" e a fare presente che il Comitato Regionale Toscana ha regolarmente rilasciato la tessera impersonale, n. 26831, in data antecedente all'inizio del campionato, contenente il nominativo del Belluomori e degli altri consiglieri, con la regolare iscrizione nelle apposite liste.

Preliminarmente va osservato che il giudizio si è svolto in primo grado, davanti alla Commissione Disciplinare, competente per materia, relativa alla regolarità della partecipazione alla gara di un tesserato e che la difesa ha potuto esercitare il suo mandato senza limitazioni di sorta.

Non è condivisibile, poi, per le precise motivazioni suindicate della Commissione Disciplinare, l'ulteriore argomento riguardante il fatto che il Belluomori, al momento della gara, "era provvisto di titolo idoneo alla collaborazione con il direttore di gara, come richiesto dalle norme federali, giusta la predetta tessera".

In base alla normativa federale, la correzione fatta dalla società Capalbio Sport, con l'inserimento del Belluomori nelle liste di censimento, nella qualità di consigliere, produce effetti a decorrere dal 2.1.2004.

Ne consegue, che, fino a quella data, "la situazione del Capalbio non era sostanzialmente corretta", come sostenuto nei motivi, in quanto mancante "di un mero adempimento burocratico", privo di efficacia retroattiva.

L'aggiunta del nominativo del Belluomori, nella predetta data del 2.1.2004, nella lista di censimento, presentata in Federazione, all'inizio della stagione 2003/2004, dimostra l'irregolarità della sua posizione, al momento della gara in esame.

Ne consegue la correttezza della decisione della Commissione Disciplinare.

Non è possibile, infine, condividere l'affermazione difensiva che "il ruolo svolto dall'assistente dell'arbitro è sostanzialmente irrilevante", in quanto contraria ai principi base del C.G.S. sulla formazione della terna arbitrale, anche, ovviamente, per i campionati di terza categoria.

La sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare, infine, è adeguata all'entità della violazione, alla luce dei riferimenti normativi indicati nel dispositivo della sua decisione.

Deve essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Ass. Capalbio Sport di Capalbio (Grosseto). Ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL CIRCOLO SPORTIVO A.A. PUPI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUPI/NEGRARESE DELL'1.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 28 dell'8.1.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, in relazione alla gara Pupi/Negrarese, pronunciandosi sul reclamo della Negrarese avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 18 del 6 novembre 2003), in data 8 gennaio 2004 (C.U. n. 28), a parziale modifica del predetto provvedimento, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le squadre.

Tale provvedimento è impugnato con il presente appello dal Circolo Sportivo A.A. Pupi, che fa riferimento al Comunicato Ufficiale n. 22 del 14 gennaio 2004 del Comitato di Calcio a Cinque del Veneto e non al Comunicato Ufficiale n. 28 dell'8 gennaio 2004, con la conseguenza, che anche se si volesse considerare erroneamente indicato l'atto impugnato, l'appello è e rimane tardivo essendo pervenuto oltre i termini di legge (art. 33 n. 2, lett. a) C.G.S.).

Ciò premesso, l'appello va dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal Circolo Sportivo A.A. Pupi di Verona, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività. Ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELLA POL. ACIPLATANI CALCIO IN MERITO ALLA GARA SPORTING TREMESTIERI/ACIPLATANI DEL 21.9.2003

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, in data 7.11.2003 dichiarava inammissibile il ricorso della Aci Platani Calcio, del 31.10.2003 relativo alla posizione irregolare del calciatore D'Aita Marco (asseritamene, tesserato con l'odierna reclamante) che ha partecipato con lo Sporting Tremestieri alla gara U.S. Sporting Tremestieri/Aci Platani Calcio, del 21.9.2003 e mirante ad ottenere la vittoria della predetta gara e ne disponeva l'archiviazione.

Avverso questa decisione la Polisportiva Aci Platani Calcio proponeva reclamo alla C.A.F., chiedendo "il riesame del precedente ricorso" e l'applicazione delle "giuste sanzioni disciplinari, quindi, l'attribuzione della perdita della gara a carico dell'U.S. Sporting Tremestieri".

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La Commissione Disciplinare ha, infatti, preso "la decisione" di archiviare il ricorso della Polisportiva Aci Platani Calcio, senza provvedere a nessuno degli adempimenti procedurali previsti dal C.G.S. (v. quanto disposto dagli art. 25, 29, 30 e 31).

Ne consegue che "la decisione" deve essere annullata, per sostanziale inesistenza della stessa e gli atti devono essere trasmessi alla predetta Commissione Disciplinare, per l'instaurazione di regolare giudizio.

La tassa va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara il "non luogo a procedere" e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare per l'esame di merito del reclamo proposto dalla Pol. Aciplatani Calcio avverso il risultato della gara suindicata. Ordina restituirsì la tassa versata.

5 - APPELLO DEL G.I.P.S. SALIZZOLE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EUGENIO RANGAIOLI IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 9.12.2003)

La Commissione Tesseramenti, in data 9 dicembre 2003, su istanza del Sig. Claudio Rangaioli, dichiarava nullo il tesseramento del figlio minore Eugenio in favore della G.I.P.S. Salizzole.

Rilevava la Commissione come dall'esame della firma di comparazione offerta dal reclamante con quella apposta in calce al modulo di tesseramento emergesse una diversità nell'andamento grafico e nel tratto che confermavano la tesi del reclamante circa l'apocriefa della propria sottoscrizione.

Avverso tale decisione la G.I.P.S. Salizzole interponeva tempestivamente reclamo alla C.A.F. in data 26 gennaio 2004, nel termine decorrente ex art. 44 comma 5 C.G.S. dalla comunicazione integrale della decisione alla parte: reclamo affidato sostanzialmente a tre motivi.

Con il primo motivo sosteneva la Società appellante di aver ritenuto in assoluta buona fede autentiche le sottoscrizioni apposte al Modello 27/L.N.D. dei genitori del suddetto Eugenio Rangaioli, che aveva restituito personalmente il modulo affidatogli; la Società, nel caso di specie, avrebbe dunque fatto affidamento incolpevole sia sulla correttezza del comportamento del minore e quindi sulla veridicità delle firme, che non sarebbe rientrato nei propri compiti verificare, sia sul comportamento successivo del padre del minore stesso, che nei sette mesi successivi nulla aveva avuto da eccepire circa la partecipazione del figlio alle attività sportive ed associative.

Con il secondo motivo invocava la Società appellante come fosse manifesta ed inequivocabile la volontà sia della famiglia che del minore di rinnovare il tesseramento presso la G.I.P.S. Salizzole, alla luce del comportamento complessivo tenuto dagli stessi a

partire dalla restituzione del documento firmato, avvenuta nel febbraio 2003; la volontà di aggiungere la posizione di tesseramento non dovrebbe infatti collegarsi alla firma pura e semplice di un modulo, ma alla condotta d'insieme tenuta nell'arco temporale dell'attività agonistica svolta dall'atleta, in ossequio al principio per cui caratterizzante il rapporto associativo sarebbe non tanto l'aspetto contrattualistico, quando l'*affectio societatis* degli affiliati, nel caso *de quo* indiscutibilmente risultante, quanto meno sino al momento in cui appunto il genitore - asseritamente indotto dai contatti con altre società - avrebbe conosciuto la sua firma.

Con il terzo motivo postulava la Società appellante la sufficienza della firma anche di uno solo dei genitori, ai fini della validità del tesseramento, e quindi della sottoscrizione della madre, la cui autenticità non era punto contestata: si tratterebbe infatti di un atto non di straordinaria amministrazione e pertanto eseguibile disgiuntamente da ciascun genitore.

Il gravame della G.I.P.S. Salizzole è infondato e va conseguentemente respinto.

Va premesso come sia manifesta l'apocriefa della firma apposta - a nome del padre del calciatore Eugenio Rangaioli - in calce al modulo di tesseramento. A nulla rileva, in contrario, quanto dedotto dall'appellante in merito alla diversità riscontrata tra le più firme di comparazione del Sig. Claudio Rangaioli sottoposte alla Commissione Tesseramenti, essendo comunque tutte queste firme di comparazione *diverse* dalla sottoscrizione disconosciuta né deponendo tale circostanza, di per sé sola, nel senso della sussistenza di una studiata mala fede del padre del minore.

Ciò posto, è altresì evidente l'infondatezza degli argomenti avanzati dall'appellante. In mancanza di una valida sottoscrizione di chi esercita la potestà genitoriale, elemento condizionante l'affiliazione del minore, a nulla rileva un'eventuale buona fede, che neppure può invocare l'esorbitanza dell'accertamento dell'autenticità delle firme dai propri doveri di controllo, ben potendosi anzi pretendere che un atto di tale rilevanza per la costituzione del rapporto con il tesserato avvenga, salvo casi d'eccezione (che non sembrano ricorrere nel caso *de quo*, in cui proprio l'assidua vicinanza del padre alle prestazioni sportive del minore è invocata dalla Società a propria scusante), in presenza e "sotto gli occhi" dei responsabili della Società affiliante. Tanto meno può condividersi la tesi che postula a fondamento del rapporto associativo l'*affectio societatis* e non tanto l'aspetto contrattualistico: anche a prescindere dalla condivisibilità in astratto di tale ricostruzione, è evidente come essa risulti smentita, nell'ordinamento interno della F.I.G.C. (art. 39, comma 2, N.O.I.F.), dalla necessità che il tesseramento si fondi sull'elemento volontaristico della manifestazione del consenso: manifestazione di volontà che deve assumere *ad validitatem* la forma scritta, ciò che preclude ogni spazio alla configurabilità di una costituzione del rapporto associativo *per facta concludentia*. Né, infine, ha pregio la pretesa di qualificare il consenso prestato al tesseramento quale atto di ordinaria amministrazione affidato all'esercizio disgiunto dell'uno o dell'altro genitore: pretesa che - oltre a risultare in contrasto con la giurisprudenza costante di Commissione (v. Com. Uff. n. 4/C del 25 luglio 1991, App. U.S. Cerea; Com. Uff. n. 10/C del 17 ottobre 1991, App. Garlaschelli Maria) - pretermette all'evidenza le stabili conseguenze che discendono dalla costituzione del rapporto associativo (art. 32 N.O.I.F.: vincolo a tempo indeterminato).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.I.P.S. Salizzole di Salizzole (Verona) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA S. PIO X LUCERA/CERIGNOLA DEL 4.1.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 22.1.2004)

La Gioventù Calcio Cerignola proponeva appello a questa Commissione impugnando la decisione di secondo grado che aveva dichiarato la improcedibilità del ricorso espresso avverso la pronuncia del Giudice Sportivo, con la quale era stata inflitta la sanzione della perdita della gara col punteggio di 3-0 a favore della società S. Pio X.

La società lamenta di avere proposto per tempo appello nei modi previsti dal C.G.S., ossia via fax, e nei termini di regolamento, mentre il giudice di secondo grado ha ritenuto il gravame fosse fuori termine.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In effetti agli atti è presente la prova che il ricorso via fax è stato spedito il giorno 12.1.2004, ossia l'ultimo giorno utile per proporre ricorso, dal momento che la gara si era disputata il 4.1. ed il settimo giorno, ossia l'11.1., cadeva di domenica.

Dalla copia del documento ricevuto dal Giudice Sportivo di 2° Grado e versato in atti, è possibile pure rilevare che il fax è stato materialmente stampato dalla stazione telefonica ricevente il successivo giorno 13.1. Tuttavia risultano ben impresse sulla parte inferiore del documento anche la data e l'orario di partenza (12.1.2004, h. 10.54) che coincidono con la ricevuta di trasmissione. La notifica via fax, prevista dall'art. 35 C.G.S., era dunque da ritenersi regolare, nei tempi e nelle forme.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto della Gioventù Calcio Cerignola di Cerignola (Bari), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per l'esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

7 - APPELLO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBAL CLUB AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA MESSINA/GENOA DEL 7.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 227 del 29.1.2004)

Dopo la disputa della gara Messina/Genoa del 7 dicembre 2003, la Società Genoa proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti avverso l'omologazione del risultato della gara suddetta deducendo l'irregolarità della posizione del calciatore del Messina Rezaei Rahman. La reclamante sosteneva che il Rezaei, inizialmente tesserato per la Società Perugia con la formula della cessione temporanea di contratto, era tornato libero da vincoli contrattuali con società italiane, alla data del 30.6.2003, in seguito al mancato esercizio del diritto di riscatto da parte del Perugia, con automatico ripristino del rapporto contrattuale con la società iraniana cedente, che, essendo stato introdotto nel frattempo il divieto di tesseramento di calciatori extracomunitari provenienti da federazione estera, il successivo tesseramento del Rezaei con la Società Messina era nullo e, di conseguenza, la posizione del calciatore nella gara Messina/Genoa del 7.12.2003 era irregolare; che, in ogni caso, non erano state eseguite le formali attività previste dalle Istruzioni Generali Esplicative del CONI per il caso di cessazione del contratto in corso con lo sportivo professionista anteriore alla scadenza del permesso di soggiorno; che, infine, era irrilevante la mancata richiesta dalla Federazione iraniana a quella italiana del transfer per il rientro in Iran del Rezaei. In conclusioni chiedeva che il F.C. Messina Peloro fosse sanzionato con la punizione sportiva di perdita della gara Messina/Genoa con il punteggio di 0-3.

Il Giudice Sportivo, con provvedimento del 16.12.2003, respingeva il reclamo della Società Genoa ed omologava il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo, ritenendo infondati i rilievi formulati dalla reclamante in ordine alla irregolarità della posizione del calciatore Rezaei Rahman nel momento della sua partecipazione alla gara Messina/Genoa del 7.12.2003.

Avverso il provvedimento proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare la Società Genoa censurando la delibera impugnata per non aver accolto l'eccezione di nullità del contratto stipulato dalla Soc. Messina con il calciatore Rezaei, per violazione della normativa in materia di immigrazione. In particolare la reclamante sosteneva che l'autorizzazione al lavoro, il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno di lavoratori sportivi extracomunitari non sono rinnovabili e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto, donde l'inutilizzabilità del permesso di soggiorno originariamente rilasciato al Rezaei all'epoca del tesseramento per la Società Perugia, ai fini della stipula del contratto con il Messina. La reclamante rinnovava pertanto la richiesta di irrogazione della sanzione di perdita della gara a carico della Soc. Messina, già formulata in primo grado.

La Soc. Messina sollevava in via preliminare due eccezioni di inammissibilità del gravame, la prima relativa alla sottoscrizione del reclamo da parte di un soggetto non legittimato a rappresentare legalmente la Soc. Genoa, l'altra fondata sul mancato invio del preannuncio di reclamo, ai sensi dell'art. 34 comma 1 C.G.S.. Nel merito, chiedeva la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata.

La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata il 22 gennaio 2004, respingeva la prima eccezione sollevata dalla Soc. Messina, rilevando che il reclamo era stato sottoscritto da persona munita dei poteri di rappresentare la Società Genoa di fronte agli organi di giustizia sportiva, come risultava dal foglio di censimento acquisito agli atti. Accoglieva invece la seconda eccezione preliminare e dichiarava improcedibile il reclamo, affermando che l'art. 34 C.G.S. prevede come disposizione di carattere generale, da rispettare in ogni caso di reclamo, l'obbligo di inviare il preavviso di reclamo entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare, mentre la Soc. Genoa aveva, sia pure tempestivamente, inoltrato il reclamo motivato senza farlo precedere dal preannuncio.

La Soc. Genoa ha proposto ricorso alla C.A.F. deducendo in primo luogo la violazione e falsa applicazione da parte della Commissione Disciplinare di norme del Codice di Giustizia Sportiva.

Sostiene l'appellante che il preannuncio di reclamo di cui all'art. 24, commi 5, 7 e 9 rappresenta una semplice facoltà e non un obbligo della parte in tutti i procedimenti di impugnazione, come affermato dai primi giudici.

Rileva inoltre, a sostegno della propria tesi, che l'art. 29 comma 5 dispone che tutti i reclami ed i ricorsi debbono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 34, ma non prevede che reclami e ricorsi siano soggetti al preventivo esercizio del preannuncio di reclamo, a pena di improcedibilità dell'impugnazione.

Con ulteriore motivo, l'appellante deduce contraddittorietà della motivazione della Commissione Disciplinare, rilevando che nella prima parte della delibera i primi Giudici attestano la tempestività del reclamo proposto dalla Soc. Genoa, mentre nella parte finale lo stesso reclamo viene dichiarato improcedibile perché intempestivo ed irrituale in quanto non preannunciato.

Conclude chiedendo l'annullamento della decisione impugnata con rinvio alla Commissione Disciplinare per l'esame del merito.

La Soc. Messina, con memoria difensiva di replica, ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di sottoscrizione, rilevando che l'atto di impugnazione risulta essere stato sottoscritto il 2 febbraio 2004 dal Sig. Giovanni Blondet il quale, in base ad un articolo di stampa allegato alla memoria, avrebbe cessato il rapporto con la società appellante a far data dal 31 gennaio 2004. Nel merito la Soc. Messina chiede la conferma della decisione della Commissione Disciplinare, confutando specificamente i motivi di appello e le singole argomentazioni difensive della ricorrente.

La C.A.F. rileva in via preliminare che l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla Soc. Messina appare infondata, non potendosi dare rilievo, in contrasto a quanto risultante dai censimenti ufficiali, alla notizia giornalistica relativa alla cessazione dei poteri di rappresentanza della Società appellante in capo al sottoscrittore dell'atto di impugnazione. Le risultanze del censimento, in forza del quale il Signor Blondet era titolare del potere di sottoscrivere il ricorso, mantengono efficacia agli effetti federali sino al momento in cui le variazioni, eventualmente intervenute nel corso di una stagione sportiva, vengono comunicate alla Lega di competenza (art. 37 n. 1 N.O.I.F.).

Nel merito, il ricorso appare fondato e deve essere accolto, con annullamento della delibera impugnata e rimessione degli atti alla Commissione Disciplinare per l'esame del merito.

Dall'esame sistematico della disciplina dei reclami si evince, ad avviso della Commissione l'inesistenza di una norma che imponga la necessità in generale di far precedere reclami e ricorsi dal preannuncio, a pena di inammissibilità e/o improcedibilità degli stessi. Al contrario l'art. 29 del C.G.S. intitolato "reclami di parte e ricorsi di Organi federali", si limita a prescrivere al comma 5 che: "Tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 34", senza sancire l'obbligatorietà del preannuncio di reclamo. La necessità di provvedere al preannuncio è invece espressamente sancita, a pena di inammissibilità e/o improcedibilità del gravame, nei casi di reclamo dinanzi ai Giudici Sportivi disciplinati dall'art. 24, commi 5, 7 e 9 C.G.S..

Se ne deve dedurre che, quando il legislatore ha inteso imporre il preannuncio come formalità necessaria per l'ammissibilità dei reclami e ricorsi, lo ha detto espressamente. Tale previsione non sussiste per i procedimenti di seconda istanza, come deve qualificarsi il reclamo proposto dalla Soc. Genoa dinanzi alla Commissione Disciplinare. Infatti l'art. 32 comma 2 prevede unicamente che: "Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare" senza fare alcun cenno alla necessità del preannuncio.

Per completezza ed a conferma del principio sopra enunciato, va ancora rilevato che i procedimenti di ultima istanza, che si svolgono dinanzi alla C.A.F., vengono instaurati (art. 33 n. 2 C.G.S.) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In questo tipo di procedimento il preannuncio è previsto esclusivamente come onere della parte ricorrente che intenda avvalersi del diritto di ottenere copia dei documenti ufficiali, tant'è vero che, nel caso in cui la parte appellante si sia avvalsa di tale facoltà, il termine di sette giorni per inviare i motivi di reclamo decorre dal ricevimento della copia dei documenti ufficiali.

Nel sistema sin qui delineato l'art. 34 C.G.S. si inquadra non già come norma di carattere generale in tema di proposizione dei gravami, ma piuttosto come la norma che fissa, conformemente al tenore letterale del titolo, i termini dei procedimenti e modalità di trasmissione degli atti. Pertanto l'art. 34 n. 1, lungi dal prevedere l'obbligo di invio del preannuncio in ogni ipotesi di reclamo, si limita a stabilire il termine entro il quale la parte reclamante deve inviare il preannuncio all'organo competente in tutti i casi in cui tale formalità sia prevista, vuoi obbligatoriamente, vuoi facoltativamente.

Alla luce dei suesposti principi, appare evidente l'ammissibilità del reclamo presentato alla Commissione Disciplinare dall'attuale appellante. Diviene superfluo, pertanto, l'esame delle censure sollevate dalla Soc. Genoa in ordine alle giustificazioni razionali adottate dalla Commissione a sostegno della propria interpretazione dell'art. 34 n. 1 C.G.S.. Pare, in ogni caso, condivisibile il rilievo che il preannuncio, non contenendo ovviamente i motivi del gravame, non può svolgere la funzione di mettere la controparte interessata in

condizioni di controdedurre o proporre impugnazione. Appaiano altresì condivisibili le osservazioni dell'appellante circa l'irrilevanza del preannuncio al fine di consentire agli Organi della Giustizia Sportiva di poter efficacemente svolgere le proprie funzioni.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Genoa Cricket and Football Club di Genova, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S. per insussistenza della dichiarata improcedibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per l'esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.S. SAN MARCO AVVERSO:

- **SQUALIFICA FINO AL 10.12.2006 INFLITTA AI CALCIATORI ANGOTTI DANILO, TRIPICCHIO FRANCESCO, MASELLIS DANTE ED ESPOSITO PASQUALE;**
- **SQUALIFICA FINO AL 10.12.2008 INFLITTA AL MASSAGGIATORE PETRASSI GIUSEPPE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 29.2.2004 INFLITTA AL SIG. ALIZZI ANTONIO;**
- **AMMENDA € 500,00**

Il Sig. Angelo Masellis nella qualità di presidente della A.S. San Marco ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata sul C.U. n. 77 del 26 gennaio 2004 con la quale veniva confermato il provvedimento del Giudice Sportivo e le conseguenti squalifiche dei calciatori Angotti Danilo, Tripicchio Francesco, Masellis Dante ed Esposito Pasquale; la squalifica del massaggiatore Petrassi Giuseppe; l'inibizione dell'assistente Alizzi Antonio.

La reclamante chiede la revoca dei suddetti provvedimenti sanzionatori ritenendo del tutto false le dichiarazioni dell'arbitro in merito a quanto avvenuto al termine della gara in questione.

Rileva la C.A.F. che dal referto arbitrale in particolare dall'allegato al rapporto di gara San Marco/Real Acri del 7.12.2003 risultano chiaramente descritti i fatti che hanno dato origine alla decisione impugnata; come è noto gli atti ufficiali di gara ed in particolare il referto arbitrale, godono di privilegio assoluto rispetto ad altre fonti di prova. Nella specie le dichiarazioni del giudice di gara non vengono messe in dubbio dalle allegate testimonianze e conseguentemente il ricorso non può trovare accoglimento.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello dell'A.S. San Marco di San Marco Argentano (Cosenza). Ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DEL F.C. BOLZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI JESOLO/BOLZANO DEL 19.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 93 del 30.1.2004)

Con ricorso al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale il Football Club Bolzano Bozen 1996 deduceva l'irregolarità, ai sensi dell'art. 40 delle N.O.I.F., della contemporanea partecipazione dei calciatori Ekwalla Thierry e Pape Ibrahim Ndoye, tesserati per la Società Città di Jesolo, alla gara del 19.10.2003 Città di Jesolo S.r.l./Bolzano Bozen 1996; chiedeva, di conseguenza, che fosse irrogata a carico della Società Città di Jesolo la punizione sportiva di perdita della gara.

Il Giudice Sportivo rilevava che il limite di tesseramento ed utilizzazione di un solo calciatore straniero previsto dall'art. 40 comma 11 delle N.O.I.F. si riferisce esclusivamente allo straniero proveniente o provenuto da Federazione estera, mentre i due calciatori stranieri schierati dalla Città di Jesolo S.r.l. nella gara in questione avevano ottenuto, come si poteva evincere dalla certificazione dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in atti, il riconoscimento dello "status 70", relativo ai dilettanti stranieri mai tesserati all'estero, equiparati ad ogni effetto ai calciatori italiani.

Peraltro, il Giudice Sportivo rilevava che, dalla medesima certificazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento risultava che il calciatore Pape Ibrahim Ndoye era stato tesserato dalla U.S. Città di Jesolo solo in data 22.10.2003 e non aveva, pertanto, titolo per partecipare alla gara del 19.10.2003. Considerato che tale irregolarità configura una questione rilevabile d'ufficio, deliberava di accogliere il reclamo e di comminare alla U.S. Città di Jesolo la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3.

La U.S. Città di Jesolo S.r.l. proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare osservando che il Giudice Sportivo l'aveva sanzionata per un motivo diverso da quello denunciato dalla Società reclamante, pronunciandosi quindi oltre i limiti della domanda proposta. Sosteneva inoltre che il plico contenente la richiesta di tesseramento del calciatore Ndoye era stato trasmesso al competente ufficio in data 30.9.2003 e che soltanto a causa della erronea valutazione dei documenti allegati alla richiesta (peraltro telefonicamente ammessa dall'Ufficio Tesseramento in data 17.10.2003) la pratica di tesseramento si era perfezionata soltanto il 22.10., data successiva alla disputa della gara in questione.

La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 93 del 30.1.2004, in accoglimento del ricorso, annullava la decisione impugnata, ripristinando il risultato della gara U.S. Città di Jesolo/F.C. Bolzano 2-1 conseguito sul campo.

Nella motivazione, la Commissione Disciplinare rilevava in primo luogo la sussistenza di "serie perplessità" in ordine alla facoltà del Giudice Sportivo di procedere nel caso di specie "d'ufficio", poiché l'art. 24 comma 9 A C.G.S. dispone che tale facoltà possa esercitarsi soltanto sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, mentre risultava che nel caso specifico il Giudice Sportivo avesse utilizzato per il giudizio la "certificazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento" nonché la "documentazione inviata". La Commissione Disciplinare, inoltre, considerava che la decisione impugnata appariva formalmente viziata, in quanto la punizione sportiva era stata irrogata a seguito dell'accoglimento del reclamo, mentre dalla motivazione emergeva che il reclamo della F.C. Bolzano era "con chiarezza" respinto e dunque inidoneo a produrre la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara.

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare la F.C. Bolzano Bozen 1996 ha proposto appello a questa Commissione, chiedendo l'annullamento della delibera impugnata e l'adozione della sanzione della punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della U.S. Città di Jesolo, per i seguenti motivi: a) violazione dell'art. 8 comma 5 C.G.S. che prevede sanzioni a carico dei dirigenti di società che violino le disposizioni in materia di tesseramento di calciatore proveniente da Federazione estera, in quanto né il Giudice Sportivo né la Commissione Disciplinare hanno conferito all'Ufficio Indagini l'incarico di svolgere accertamenti in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti necessari per riconoscere ai due calciatori stranieri della Città di Jesolo lo "status 70" di stranieri mai tesserati in precedenza per Federazione estera; b) violazione dell'art. 24 comma 9 lettera a) C.G.S. con riferimento alla disposizione di cui all'art. 31 lettera c) comma c1) C.G.S., che - in materia di procedimenti in ordine, tra l'altro, alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara - dispone che detti procedimenti "si svolgano sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., delle Leghe, Divisioni e Comitati".

La C.A.F. osserva che il primo motivo di ricorso è infondato, essendo inconferente il richiamo dell'art. 8 comma 5 C.G.S. Tale norma prevede infatti le sanzioni applicabili a Società dirigenti soci di associazione e calciatori in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di tesseramento e cessione di contratto di calciatori stranieri.

Nel procedimento in questione è emerso che il tesseramento dei calciatori Ekwalla e Ndoye è avvenuto in conformità di quanto previsto dall'art. 40 delle N.O.I.F. essendo stato agli stessi riconosciuto, sulla scorta della documentazione prodotta dalla U.S. Città di Je-

solo, lo status di calciatori stranieri mai tesserati all'estero; pertanto il Giudice Sportivo non aveva alcun potere-dovere di promuovere accertamenti dell'Ufficio Indagini in proposito.

Appare invece meritevole di accoglimento il secondo motivo di impugnazione. Ritiene infatti la C.A.F. che il Giudice Sportivo, utilizzando ai fini della propria decisione una certificazione proveniente dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., abbia correttamente applicato l'art. 31 lett. C comma C1) C.G.S., in base al quale i procedimenti relativi alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara si svolgono "sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., delle Leghe, Divisioni e Comitati". In una interpretazione sistematica del C.G.S. risulta evidente che la norma citata integra quanto disposto in linea generale dall'art. 24 n. 5, precisando i mezzi di prova e le formalità procedurali relative a ciascun tipo di procedimento. Pertanto, si rivelano infondate le perplessità manifestate dalla Commissione Disciplinare in ordine alla facoltà del Giudice Sportivo di procedere "d'ufficio".

Dall'atto ufficiale proveniente dall'Ufficio Tesseramento il Giudice Sportivo ha potuto evincere che il calciatore Pape Ibrahim Ndoye aveva ottenuto il tesseramento in data successiva alla disputa della gara Città di Jesolo/Bolzano Bozen del 19.10.2003 ed aveva quindi partecipato alla stessa in posizione irregolare. Trattasi senza alcun dubbio di infrazione rilevabile d'ufficio anche nel corso di un procedimento di parte promosso per far valere un diverso motivo di irregolarità. Sono quindi insussistenti i vizi formali della decisione impugnata rilevati dalla Commissione Disciplinare, apparendo corretta la decisione del Giudice Sportivo di accogliere il reclamo della F.C. Bolzano per un motivo diverso da quello eccepito dalla parte, ma rilevabile anche d'ufficio. L'eventuale riezione del reclamo con apertura di un altro procedimento d'ufficio avrebbe rappresentato un mero formalismo contrastante con i principi di economia e speditezza dei giudizi.

In conclusione, la delibera impugnata deve essere annullata, con ripristino delle decisioni adottate dal Giudice Sportivo in merito alla gara Città di Jesolo/Bolzano Bozen del 19.10.2003.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Bolzano - Bozen di Bolzano, annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla U.S. Città di Jesolo la punizione sportiva della perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-3. Ordina restituirsi la tassa versata.

